

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 61/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 16.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), IODICE GIUSEPPE (Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl), DAFFARA MANUEL, MANCINO NICOLA (Calciatori tesserati per la Società Siracusa Calcio Srl), SANDOMENICO SALVATORE (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl, oggi tesserato in prestito per la Società Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).**

#### **Il deferimento e le precedenti decisioni**

Il Procuratore Federale, visti gli atti del deferimento n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i Sigg.ri:

- Cutrufo Gaetano, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto e prodotto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte di tesserati della Società rispetto a quanto negoziabilmente pattuito tra le stesse parti, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dai documenti che sarebbero stati sottoscritti dalla Società Siracusa Calcio con i calciatori Daffara, Mancino, Sandomenico ed altri documenti sottoscritti dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Iodice Giuseppe, Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto e prodotto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli

altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte di tesserati della Società rispetto a quanto negozialmente pattuito tra le stesse parti, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dai documenti che sarebbero stati sottoscritti dalla Società Siracusa Calcio con i calciatori Daffara, Mancino, Sandomenico ed altri documenti sottoscritti dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Daffara Manuel, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Daffara ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Mancino Nicola, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Mancino ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- Sandomenico Salvatore, all'epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal Sandomenico ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data;

- la Società Siracusa Calcio Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Cutrufo Gaetano, Iodice Giuseppe, Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore così come indicati nei capi che precedono.

### **Le memorie difensive**

Sono pervenute le memorie difensive dei deferiti.

In particolare la difesa del Cutrufo, dello Iodice e del Siracusa Calcio ha sostenuto l'assenza di alcuna falsità negli atti consegnati alla Co.Vi.So.C., ritenendo conformi alle disposizioni normative e federali i verbali di conciliazione stipulati fra la Società ed i giocatori deferiti, non

rilevando, ai fini della veridicità degli stessi, la stipula di ulteriori coevi verbali sovrabbondanti ed integrativi rispetto a quelli presentati in un primo momento.

La difesa dei calciatori Mancino e Sandomenico ha, invece, sostenuto l'estraneità dei propri assistiti in ordine alla gestione societaria ed alle modalità di trasmissione degli atti da parte della Società agli organi competenti. Ha, inoltre, affermato che i predetti hanno regolarmente firmato il verbale di conciliazione innanzi al conciliatore e tale verbale fa fede fino a querela di falso, non essendo in alcun modo dimostrata alcuna falsità dello stesso.

La difesa del calciatore Manuel Daffara, ha, invece, sostenuto che il proprio assistito ha firmato un solo verbale di conciliazione, vale a dire quello nel quale, unitamente alla rinuncia al premio individuale pari ad € 3.000,00 lordi, si fanno espressamente salve le altre pattuizioni previste nel contratto fra il giocatore e la Società. Nella memoria si nega categoricamente la stipula di altro verbale diverso da quello precedentemente descritto, disconoscendo espressamente l'esistenza del verbale inviato via pec dalla Società alla Co.Vi.So.C..

### **Il dibattimento**

All'udienza del 16 aprile 2018, in primo luogo, l'Avv. Zumbo in rappresentanza del Daffara Manuel ha preliminarmente sostenuto l'erroneità delle affermazioni formulate nella propria difesa per un malinteso intercorso con il proprio cliente, in quanto i verbali firmati dal proprio assistito sarebbero due, ma valido è da ritenere solo quello nel quale è contenuta la postilla relativa alla salvezza di tutti gli altri diritti derivanti dal contratto stipulato con la Società.

Le altre parti hanno argomentato più approfonditamente in ordine alle considerazioni già formulate nell'atto di deferimento e nelle memorie difensive.

La Procura Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;
- per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6 (sei) gare ufficiali ciascuno;
- per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento si appalesa fondato.

L'art. 8, comma 1 del CGS prevede che *“Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla Co.Vi.So.C. e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.”*

Orbene, la disamina dei fatti, come evidenziata nell'atto di deferimento, consente di fornire una logica ricostruzione degli stessi nei termini secondo i quali alla Co.Vi.So.C. sono stati forniti documenti che, sebbene riportino la stessa data risultano alterati nel loro contenuto, in maniera tale da non poter identificare con certezza quale sia il contenuto originario dei verbali di conciliazione e, soprattutto, anche il soggetto firmatario.

Prima anomalia rilevabile è data dalla circostanza che, in data 21/12/2017 in occasione della verifica ispettiva da parte della Deloitte & Touche relativa agli adempimenti sul bimestre settembre-ottobre 2017 non è stata data alcuna evidenza documentale, da parte della

Società Siracusa Calcio Srl, in merito al pagamento di premi contrattuali da corrispondersi ad alcuni tesserati con la mensilità di ottobre 2017, per un ammontare complessivo lordo pari a € 24.000,00, sebbene gli stessi, alla data della visita risulterebbero essere già stati stipulati.

La Società di revisione, infatti, rilevava, in relazione al mancato pagamento dei premi, la violazione dell'art. 85 delle NOIF.

Solo successivamente alla predetta data (benché, come già evidenziato, i verbali fossero già nella piena disponibilità della Società), la Società di revisione riceveva a mezzo posta elettronica, copia di quattro verbali di conciliazione relativi alla rinuncia, da parte degli odierni calciatori tesserati, ai premi loro dovuti.

Tali documenti, rubricati nell'atto di deferimento sub allegato 4, riportano *ictu oculi* delle difformità sostanziali rispetto a quelli successivamente presentati alla Società di revisione in occasione della successiva visita sia in ordine al contenuto dello stesso sia in ordine, per tre dei quattro contratti, al soggetto che ha firmato gli stessi per conto del Siracusa Calcio (vedasi documenti sub allegato 5 all'atto di deferimento).

Orbene tanto basta, a parere del Collegio per ritenere sussistente la violazione dell'art. 8 comma 1 del CGS giacché appaiono quantomeno anomale le seguenti circostanze:

- che i verbali di conciliazione, sebbene sottoscritti in data antecedente alla visita della Deloitte & Touche non siano stati regolarmente consegnati alla stessa;
- che vi fossero due diverse versioni dei verbali di conciliazione stipulati nella stessa data, ad opera di soggetti diversi in rappresentanza del Siracusa Calcio Srl (che, deve dedursi erano presenti entrambi nella sede sindacale) e che non si sia proceduto, contestualmente, a prevedere l'annullamento e la sostituzione integrale del primo verbale qualora il secondo sia stato redatto per sostituire integralmente il precedente; qualora infatti si fosse trattato di mere integrazioni sarebbe bastato procedere ad un'integrazione del primo verbale senza procedere, nella stessa sede e nella stessa data a redigere un verbale diverso e a farlo firmare dallo Iodice piuttosto che dal Cutrufo;

Orbene, né può dirsi che la modifica intercorsa fra i due verbali fosse meramente formale. Infatti la specificazione introdotta con la quale si prevede espressamente che restano fermi ed impregiudicati tutti gli altri diritti derivante dal contratto professionistico stipulato fra la Società ed i calciatori, sembra a questo Collegio che sia chiaramente volto ad evitare i rischi di nullità del primo verbale di conciliazione in relazione alle rinunce in esso previste (vedasi punto 4 del verbale).

Si ritiene, inoltre, che il secondo verbale stipulato avrebbe dovuto chiaramente far riferimento al primo e prevedere espressamente la sua valenza integrativa e/o sostitutiva del predetto.

Anche la diversità soggettiva del soggetto stipulante non sembra possa ritenersi una mera divergenza formale che non incide sul contenuto sostanziale dei due verbali.

In tale contesto, pertanto, a prescindere dalla falsità o meno dei documenti in questione, che questo collegio non ritiene di sindacare, emerge chiaramente che, agli organi di controllo sia stata comunque presentata una documentazione non corrispondente, e quindi diversa, a quella effettivamente rappresentativa dell'effettiva volontà dei deferiti.

A ciò si aggiunge che i calciatori deferiti nelle loro memorie difensive fanno riferimento ad un verbale di conciliazione firmato; addirittura la difesa del Daffara arriva a disconoscere

l'esistenza di un secondo verbale, salvo poi procedere alla rettifica formulata in sede di udienza.

Da ciò si deduce che anche le parti abbiano voluto dare valenza giuridica ad uno solo (anche se nelle difese dei calciatori non si comprende a quale dei due) dei verbali stipulati.

Tanto, si ribadisce, è sufficiente per ritenere violata la norma atteso che si ritiene sia integrata la fattispecie sanzionatoria mediante la presentazione di due differenti documenti idonei, pertanto, ad indurre in errore gli organi di controllo in ordine alla regolarità degli stessi, inducendo gli stessi a ritenere sussistente quantomeno l'alterazione dei contenuti fra un documento e l'altro.

Quantomeno singolare, poi, si appalesa il cambio di strategia difensiva della difesa del Daffara che, nelle memoria difensiva chiaramente ed inequivocabilmente ha proceduto a disconoscere qualsivoglia altro verbale diverso contenutisticamente da quello allegato alla memoria stessa, salvo poi procedere alla rettifica delle proprie tesi difensive in sede di udienza.

Invero, se un disconoscimento del verbale avrebbe inequivocabilmente escluso la responsabilità del Daffara, la successiva ammissione formulata in udienza induce questo Collegio a ritenere lo stesso pienamente consapevole degli illeciti commessi.

A prescindere, infatti, dall'estraneità dei calciatori nella gestione societaria, appare evidente che anche i calciatori avrebbero dovuto chiaramente far trasparire la loro volontà negoziale in un unico atto, avendo cura di procedere a porre nel nulla gli effetti di quello che si riteneva non più valido, atteso che anche le stesse difese fanno riferimento ad un solo verbale di conciliazione, pur se, di fatto, ve ne sono materialmente due.

Con il loro comportamento, pertanto, il Collegio ritiene che abbiano fornito un valido contributo causale alla causazione dell'illecito contestato anche in ragione del fatto che è ben noto, in quanto adempimento prescritto dalle norme federali, che tali atti devono essere, poi, sottoposti, agli organi di controllo a ciò deputati per la verifica degli adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali a carico delle Società.

In conclusione, tenuto conto della gravità degli illeciti contestati, questo Tribunale ritiene congrue le richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, accoglie il deferimento proposto ed irroga ai deferiti le seguenti sanzioni:

- per Cutrufo Gaetano e Iodice Giuseppe: inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno;
- per i calciatori Daffara Manuel, Mancino Nicola e Sandomenico Salvatore: squalifica per 6 (sei) gare ufficiali ciascuno;
- per la Società Siracusa Calcio Srl: penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(192) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CUTRUFO GAETANO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9446/1006 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,  
 vista la motivata istanza presentata via PEC in data 15 aprile 2018 dai deferiti, con la quale si chiede di rinviare la trattazione dell'odierno deferimento;  
 considerato che la Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale, chiedendo però che venga disposto un rinvio breve e con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS;  
 Ritenuto di dover accogliere la predetta istanza;

P.Q.M.

Dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento all'udienza del 27.4.2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

**(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n. 9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).**

**(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n. 9576/1000 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).**

Preliminarmente il TFN-SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

#### **I deferimenti**

Con provvedimento del 4 aprile 2018, nota n. 9576/1000 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

la Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante all'epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16/02/2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto versamento dei contributi Inps sopra indicati.

Con provvedimento del 4 aprile 2018, nota n. 9577/1001 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale la Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante all'epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

#### **Le memorie difensive**

Nei termini di rito il difensore del Fallimento Unione Sportiva Arezzo Srl in esercizio provvisorio, ha fatto pervenire memoria per ambedue i deferimenti.

Il difensore, nel rappresentare a questo Collegio l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Arezzo in data 15/03/2018, afferma l'impossibilità per i Curatori fallimentari di procedere al pagamento preferenziale degli emolumenti oggetto di contestazione pena la inevitabile e gravemente sanzionata regola della *par condicio creditorum*.

La memoria, quindi, si appella al valore esimente o, quanto meno, attenuante da attribuire agli sforzi compiuti nell'imminenza della dichiarazione di fallimento dai Curatori per adempiere, già in data 16 marzo 2018, al pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per il bimestre gennaio-febbraio 2018, pagamenti avvenuti con l'autorizzazione ed il controllo del Tribunale fallimentare.

Si contesta, altresì, l'applicabilità al caso di specie dell'aggravante della recidiva in quanto, sebbene la violazione faccia riferimento ad un periodo precedente la dichiarazione di fallimento, nondimeno essa andrebbe a colpire la Procedura ed il suo esercizio provvisorio.

Alla luce di tali considerazioni, la difesa del fallimento invoca una riduzione delle sanzioni edittali e l'esclusione della recidiva.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 16 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontare nella stagione sportiva in corso oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Per il Fallimento della Società deferita è comparso l'Avv. Massimo Ranieri il quale, nel riportarsi alle memorie versate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ha esposto le principali considerazioni a difesa della Società.

### **Motivi della decisione**

Entrambi i deferimenti sono fondati.

Il primo procedimento trae origine dalla nota del 13.03.2018, prot. n. 2942/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato l'omesso pagamento entro il termine del 16 febbraio 2018 dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2018.

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 13.03.2018, prot. n. 2941/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall'esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva riscontrato per la

Società US Arezzo Srl il mancato versamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017 da parte della Società US Arezzo Srl La Commissione riscontrava, altresì, alla data del 16/02/2018, il permanere dell'inadempimento in relazione agli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la sola mensilità di ottobre 2017 (come segnalato con nota del 31 /01/2018 prot. N. 1274/2018).

Ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2018.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate *per tabulas* le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la US Arezzo Srl, non abbia versato nei termini fissati dalle disposizioni federali i contributi Inps terzo bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), né gli emolumenti dovuti ai tesserati per parte del secondo e tutto il terzo bimestre 2017 (art. 85, lett. C), par. IV) NOIF).

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società per tutte le condotte ascritte non potendosi attribuire nessuna rilevanza alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 15/03/2018 e, quindi, un mese dopo lo spirare del termine ultimo per adempiere, allorquando gli illeciti oggetto di contestazione erano già consumati.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante pro-tempore della Società US Arezzo Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all'art. 21 CGS.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Gaia Golia, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 16.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(187) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 9265/999 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 27 marzo 2018, con udienza fissata al 16.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere alla data del 16/02/2018 del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

2) La Società SS Akragas Città Dei Templi Srl: 1) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere alla data del 16/02/2018 del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

**Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato alcuna memoria difensiva.

**Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Silvio Alessi mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società SS Akragas Città Dei Templi Srl punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso. Nessuno è comparso per i deferiti.

**La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:  
 Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 999 pf17-18, avente ad oggetto: *"Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/02/2018, da parte della Società SS Akragas Città dei Templi Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017"*.

In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi e Società SS Akragas Città Dei Templi Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, effettivamente risulta che la Società SS Akragas città dei Templi Srl non ha versato, entro il termine del 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, che alla data del 16/02/2018 risulta il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di settembre e ottobre 2017, e che i deferiti non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

Di conseguenza, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito alla fattispecie in esame e di tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Silvio Alessi è pienamente responsabile della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, e di conseguenza alla SS Akragas Città Dei Templi Srl, risulta ascrivibile una responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, con la violazione prevista dall'art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone a carico dei deferiti, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Silvio Alessi l'inibizione per mesi 4 (quattro); per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

**(188) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9269/1002 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).**

**(189) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL- (nota n. 9270/1003 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.3.2018).**

### **Il deferimento**

Con due distinti provvedimenti del 27 marzo 2018, con udienza fissata al 16.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) In relazione al deferimento n.188, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, in relazione al deferimento n. 188, per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

In relazione al deferimento n. 189, il Signor Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.

2) In relazione al deferimento n. 188 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

In relazione al deferimento n. 189 la Società Matera Calcio Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere alla data del 16/02/2018 del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

### **Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, unitamente al difensore dei deferiti ha preliminarmente richiesto la riunione dei deferimenti nn. 187 e 188.

Nel merito la Procura Federale ha insistito nella richiesta dell'integrale accoglimento dei deferimenti, richiedendo a carico dei deferiti l'irrogazione complessiva delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Taccogna mesi 5 (cinque) di inibizione; nei confronti della Società Matera Calcio Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso. È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha richiesto il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito, o in subordine l'applicazione di una sanzione minima a loro carico.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

La richiesta di riunione dei deferimenti n. 188 e 189 formulata in via preliminare dalle parti risulta meritevole di accoglimento, in quanto tra le due fattispecie in esame, sussiste una connessione sia soggettiva che oggettiva.

Nel merito si osserva che: Il deferimento n. 188 trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 999 pf17-18, avente ad oggetto: *“Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento, entro il 16/02/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017”*.

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti in atti e dai verbali di audizione è emerso che la Società Matera Calcio Srl, effettivamente non ha corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, ed in particolare non sono stati corrisposti a n.4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque non è stato documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo IV).

Il deferimento n. 189 trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 999 pf17-18, avente ad oggetto: *"Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/02/2018, da parte della Società Matera Calcio Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017"*.

In merito alla posizione dei deferiti Antonio Taccogna e Matera Calcio Srl, anche in questa seconda fattispecie, è emerso che la Società Matera Calcio Srl non ha versato, entro il termine del 16/02/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, che alla data del 16/02/2018, risulta il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati delle mensilità di settembre e ottobre 2017 e comunque che non è stato documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).

In conclusione, in relazione alla posizione dei deferiti rispetto alle due fattispecie sopra esaminate, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate dalla Procura Federale in entrambi i deferimenti.

È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Antonio Taccogna in relazione alle fattispecie indicate sia nel primo che nel secondo deferimento, è responsabile del comportamento antiregolamentare contestatogli, con conseguente violazione di cui agli articoli 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, e quanto alla Società Matera Calcio Srl, risulta acclarata la sua responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante con la relativa violazione prevista in tali casi dall'art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone a carico dei deferiti, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Antonio Taccogna l'inibizione per mesi 6 (sei); per la Società Matera Calcio Srl punti 6 (sei) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso.

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Dott. Cesare Mastrocola

“”

**Publicato in Roma il 18 aprile 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario**  
Roberto Fabbricini

